MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# Art. 5

## Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana

Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Versione in vigore dal 12 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione |
| Estremi | Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-organizzazione-e-funzionamento-della/art-5-proroga-dei-contratti-a-tempo-determinato-della-croce-rossa-italiana

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it